


GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI FILI DI SUTURA  
CHIRURGICA, NATURALI E SINTETICI, MONTATI SU AGO E NON MONTATI,  
OCCORRENTI ALL'AZIENDA SANITARIA \_\_\_\_\_ DELLA REGIONE LAZIO.

ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONTRATTO

 Per accettazione del concorrente (timbro e firma) .....

## CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

L'Azienda Sanitaria \_\_\_\_\_ ( C.F. n° .....), con sede in \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ – di seguito denominata “Azienda Sanitaria contraente” -  
nella persona del Legale Rappresentante Dott. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ autorizzata alla stipula  
del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_

E

L'impresa \_\_\_\_\_ (Partita I.V.A.n° \_\_\_\_\_)  
con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_, Registro Imprese \_\_\_\_\_, che  
nel seguito viene definita “Fornitore” - nella persona di \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula  
del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- a. per l'affidamento della fornitura l'Azienda Sanitaria contraente ha conferito delega all'A.C.O. San Filippo Neri in qualità di stazione appaltante;
- b. l'A.C.O. San Filippo Neri ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sul GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché sulla GUUE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- c. con Delibera dell'A.C.O. San Filippo Neri n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per i lotti nr \_\_\_\_\_;
- d. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di \_\_\_\_\_ per un importo pari a \_\_\_\_\_ Euro;
- e. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse;
- f. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) .....

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

#### Articolo 1

##### Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, l'offerta tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'offerta economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale sono regolati, oltre che dal presente Contratto:
  - a) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi Allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale.
3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

#### Articolo 2

##### Oggetto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di fili di sutura chirurgica, nonché a prestare i servizi connessi nei termini indicati nel Capitolato tecnico e in tutta la Documentazione di gara, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_.
1. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dei prezzi unitari netti di ciascun singolo prodotto offerto in sede di gara, riportati all'articolo Corrispettivi.

2. Al Fornitore potrà essere richiesto una riduzione o un aumento dell'importo complessivo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto.
2. Si precisa che i quantitativi indicati in sede di gara, devono intendersi meramente indicativi. L'Azienda Sanitaria può richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura di quantitativi dei singoli prodotti diversi rispetto a quelli indicati in sede di gara ma rientranti comunque nello stesso lotto, fermo restando il rispetto dell'importo economico del medesimo contratto.

### Articolo 3

#### Durata del contratto

1. Il contratto avrà una durata di \_\_\_\_\_ mesi.

### Articolo 4

#### Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a

qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### Articolo 5

#### Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
  - a) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti tutti di gara;
  - b) eseguire le attività di formazione/informazione come previsto nel "Progetto di assistenza post vendita" presentato nell'offerta tecnica;
  - c) manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché a consentire all'Azienda Sanitaria contraente di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel presente contratto;

- e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione;
  - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara nel magazzino dell'Azienda Sanitaria contraente e comunque in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi dalla stessa, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
  3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

#### Articolo 6

##### Campionatura

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici della stazione appaltante (A.C.O. San Filippo Neri) per tutta la durata del contratto.
2. L'Azienda Sanitaria contraente può verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito di ordini di consegna, e i prodotti offerti in sede di gara.

#### Articolo 7

##### Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per dare esecuzione al contratto, l'Azienda Sanitaria contraente emetterà ordini di consegna in cui verranno specificate le quantità da consegnare e l'indirizzo/i di consegna dei prodotti ed il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi nei termini e con le modalità stabilite nel Capitolato tecnico e riportate a seguire, esattamente nei luoghi indicati. I singoli ordini di consegna sono inviati o trasmessi a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, o altro mezzo, anche elettronico, ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. Il Fornitore è tenuto entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordine di consegna, a dare riscontro all'Azienda Sanitaria contraente, mediante comunicazione a mezzo

fax, della ricezione dell'ordine di consegna che dovrà indicare il numero di protocollo fissato dalla Azienda Sanitaria contraente, l'eventuale numero d'ordine progressivo assegnato dal Fornitore, nonché il termine entro il quale verrà effettuata la consegna che, comunque, non potrà superare il termine perentorio di cui ai successivi articoli 3 e 4.

3. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito di 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione degli ordini di acquisto, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
4. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di consegna, l'Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
5. Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei prodotti sia determinato da dimostrata impossibilità sopravvenuta del Fornitore, l'Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di consegna stabilito, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti, che potranno essere anche compensati su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dal Fornitore.
6. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:
  - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
  - dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo "Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire";
  - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penali".

## Articolo 8

### Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire che l'Azienda Sanitaria contraente proceda in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
2. La quantità è esclusivamente quella accertata dall'Azienda Sanitaria contraente che verificherà, entro 2 (due) giorni dalla consegna, la corrispondenza tra i dati contenuti nel documento di trasporto e quanto richiesto, nonché le quantità dei prodotti effettivamente consegnati.
3. Qualora l'Azienda Sanitaria contraente, in seguito alla verifica di cui al precedente comma 1, rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordine, potrà:
  - a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore a mezzo fax chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo "Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire".
  - b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, applicare dal giorno successivo a quello della verifica di corrispondenza con esito negativo le penali di cui al successivo articolo "Penali", dandone preventiva comunicazione a mezzo fax al Fornitore. Potrà inoltre richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del maggior danno.
4. L'Azienda Sanitaria contraente effettuerà, inoltre, anche successivamente alla consegna, un controllo quali/quantitativo dei prodotti forniti teso ad attestare la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dal capitolato e dai relativi allegati. Nel caso in cui detto controllo abbia esito positivo, il Responsabile del Servizio utilizzatore o del Servizio di Farmacia apporrà sulla ricevuta del documento di trasporto, rilasciata dal Fornitore all'Azienda Sanitaria contraente all'atto della consegna dei prodotti, la data di esecuzione del controllo ed il timbro dell'Azienda Sanitaria contraente; la data di esecuzione del controllo costituirà "Data di Accettazione della Fornitura" e copia del menzionato documento di trasporto sarà trasmessa al Fornitore.
5. Qualora, invece, l'Azienda Sanitaria contraente, in seguito al controllo di cui al precedente comma 4, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti nel capitolato tecnico e nei relativi allegati potrà:
  - a) richiedere al Fornitore la sostituzione dei prodotti non accettati, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax, mettendo gli stessi a disposizione del Fornitore per il ritiro alle

condizioni e termini di cui al successivo articolo "Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire", applicando le penali di cui all'articolo " Penali".

In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di 48 ore dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali.

- b) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente lett. a), l'Azienda Sanitaria contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente, riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'ordine di consegna e il risarcimento dei danni.
6. In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Azienda Sanitaria contraente rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Azienda Sanitaria contraente potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti entro il termine perentorio di cui al precedente comma 5, lett. a) oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

#### Articolo 9

##### Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente atto e/o nei suoi allegati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, sostituzione dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.
3. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di cui al precedente comma 1, l'Azienda Sanitaria contraente potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.
4. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria contraente

all'ordine cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.

5. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda Sanitaria contraente, ed eventualmente alla Regione Lazio , un report trimestrale contenente al minimo le seguenti informazioni:
- quantità e tipologia dei prodotti consegnati;
  - grado di esecuzione del contratto in termini di valore economico.

#### Articolo 10

##### Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente in forza degli ordini di consegna, sono indicati nell'offerta economica presentata dal Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.  
Il prezzo di aggiudicazione per ciascun prodotto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall'aggiudicazione.

#### Articolo 11

##### Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
2. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_, e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEUR/A.B.I/CAB/IBAN/cc \_\_\_\_\_
3. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nel presente contratto, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto stesso potrà risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R al Fornitore.

## Articolo 12

### Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## Articolo 13

### Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna dei prodotti la Azienda Sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, la Azienda Sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione di gara, anche con riferimento alle attività di assistenza post vendita indicate nel "Progetto di assistenza post vendita" presentato nell'Offerta tecnica (punto 5 Busta N.2).
4. Si precisa nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore sia parziale la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. L'Azienda Sanitaria contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
9. L'importo complessivo delle penali richieste non potrà essere superiore al 10% del valore del contratto.

#### Articolo 14

##### Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, costituisce a favore dell'Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

#### Articolo 15

##### Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### Articolo 16

##### Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda Sanitaria contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa per l'intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento delle attività di cui al rapporto stesso. In particolare detta polizza tiene indenni l'Azienda Sanitaria contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore- nell'esecuzione delle attività relative al contratto stesso- possa arrecare all'Azienda Sanitaria contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, a qualsiasi eccezione, con

particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 cod. civ. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Azienda Sanitaria contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### Articolo 17

#### Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, l'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, , il contratto, nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda Sanitaria contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".
  - f) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 26;
  - g) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

## Articolo 18

### Recesso

1. L'Azienda Sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria contraente.
  3. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

## Articolo 19

### Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) .....

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

#### Articolo 20

##### Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la

risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### Articolo 21

##### Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig \_\_\_\_\_ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

#### Articolo 22

##### Nuovi prodotti

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Azienda Sanitaria contraente sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

#### Articolo 23

##### Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 244 comma 3 del D. Lgs. 163/06, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di \_\_\_\_\_.

#### Articolo 24

##### Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria contraente. In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

#### Articolo 25

##### Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

#### Articolo 26


##### Cessione di credito e di contratto

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs.n. 163/06.

#### Articolo 27

##### Documenti allegati al contratto

  
Per accettazione del concorrente (timbro e firma) .....

Devono essere considerati come allegati e parte integrante ed efficace del presente contratto i documenti di gara pubblicati e l'offerta presentata, anche se non materialmente spillati o collazionati al presente Contratto, ma contenuti in ogni caso nel fascicolo relativo agli stessi custodito presso la Stazione appaltante o altro ente da essa delegato.

Letto approvato e sottoscritto

Li .....

IL FORNITORE


L'AZIENDA SANITARIA

Il sottoscritto....., in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile., tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile, art. 2 - Oggetto, art. 3 - Durata del contratto, art. 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, art. 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, art. 7 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura, art. 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo, art. 9 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire, art. 10 - Corrispettivi, art. 11 - Fatturazione e pagamenti, art. 12 - Trasparenza, art. 13 - Penali, art. 14 - Cauzione definitiva, art. 15 - Riservatezza, art. 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, art. 17 - Risoluzione, art. 18 - Recesso, art. 19 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, art. 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore, art. 21 - Responsabile del Servizio, art. 22 - Nuovi prodotti, art. 23 Foro competente, art. 24 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, art. 25 Oneri fiscali e spese contrattuali, art. 26 Cessione di credito e di contratto.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) .....

LETTO E APPROVATO  
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE  
IL FORNITORE

---



Per accettazione del concorrente (timbro e firma) .....